

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

**Libro II - Dei delitti in particolare**  
**Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio**

### **Art. 517-bis Circostanza aggravante**

Le pene stabilite dagli [articoli 515](#), [516](#) e [517](#) sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.